DECRETO 28 maggio 1997.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell’isola di Ustica.

L’ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497/39, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.P.R. n. 805/75;
Visto l’art. 5 della legge regionale n. 15/91;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
Visto il D.P.R.S. n. 4756 del 25 agosto 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 2 settembre 1967, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell’art. 9, nn. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, l’intero territorio comunale di Ustica;

Visto il decreto n. 7665 del 3 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 15 ottobre 1994, con il quale è stato sottoposto, su proposta della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, al vincolo di temporanea immodificabilità ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 15/91, nelle more dell’approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il D.P.R. n. 862/93 del 5 ottobre 1993, con il quale è stata istituita la speciale commissione prevista dall’art. 24, primo comma, del R.D. n. 1357/40;

Esaminato il piano territoriale paesistico del territorio dell’isola di Ustica redatto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 della legge n. 1497/39, e dell’art. 1 bis della legge n. 431/85, dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, all’uopo autorizzata dall’Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione con provvedimento prot. n. 2712 del 14 novembre 1989;

Esaminato il verbale della seduta del 15 giugno 1994, nella quale l’anzidetta speciale commissione ha espresso parere favorevole all’approvazione del suddetto piano territoriale paesistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi compresi le motivazioni del piano, la delimitazione dell’area interessata dalle sue previsioni e le norme di attuazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;


Accertato quindi che detto verbale è stato pubblicato all’albo pretorio del comune di Ustica e depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo previsto dall’art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40, che richiama gli artt. 2 e 3 della legge n. 1497/39, e che sono stati contestualmente pubblicati e depositati gli elaborati grafici del piano territoriale paesistico, la sua parte motiva e descrittiva e le norme di attuazione;

Viste le opposizioni, i reclami e le proposte, presentate nel termine di legge, formulate avverso il suddetto piano ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n. 1497/39, qui trasmessi dalla competente Soprintendenza di Palermo con nota n. 5894 dell’11 aprile 1996 e, in particolare:


L’amministrazione ricorrente, che ha avuto modo di esporre le proprie ragioni in un incontro, da essa richiesto, tenutosi presso questo Assessore il 21 agosto 1995, muovendo da una ricostruzione dell’evoluzione della “questione ambientale” nel paese e delle funzioni deputate alla pianificazione paesaggistica, rileva che la tutela dei beni paesistici non può essere avviata dalla considerazione delle altre utilizzazioni del territorio e deve dare conto delle ragioni che giustificano i limiti di essa imposti alla proprietà. Per far ciò, il piano territoriale paesistico, quale strumento di tutela, deve essere coordinato con la pianificazione territoriale: entrambi gli strumenti, nello specifico di Ustica, caratterizzato da un sistema di invarianti (coste, aree boschate, beni archeologici), debbono concorrere ad individuare modalità e risorse necessarie al recupero dell’ambiente agrario e del centro abitato, aree compromesse dall’abbandono o da interventi urbanistici distruttivi.

Sotto questo profilo, il piano territoriale paesistico di Ustica finisce con il penalizzare la produzione agricola e, quindi, il ripristino del paesaggio agrario, purché impone limiti di superfici particolarmente gravi ai fabbricati a servizio dell’azienda agricola (art. 26, norme tecniche di attuazione). Il piano inoltre non prevede risorsa alcuna per incentivare il recupero del verde agricolo e non è supportato da uno studio agro-forestale: esso risulta, quindi, da un lato, insufficiente ed, dall’altro, oppone una limitazione di dettaglio comunale, la quale potrebbe definirsi correttamente il paesaggio agrario e il suo sviluppo. L’assenza di qualsiasi studio di inquadramento storico del paesaggio agrario e, soprattutto, delle potenzialità economiche di quelle aree, si traduce quindi in una carenza motivazionale delle prescrizioni del piano territoriale paesistico, che sarebbero viziose da eccesso di potere.

Analoghe considerazioni vengono espressi riguardo all’analisi del paesaggio urbano, perché il piano territoriale paesistico lascerebbe irrisolate, senza alcuna considerazione della natura dei luoghi e delle trasformazioni storiche intervenute, le problematiche legate alle interconnessioni tra il porto, la città e la campagna, giungendo a precludere immotivatamente soluzioni infrastrutturali idonee a decongestionare il centro abitato del traffico veicolare.

Varie disposizioni del piano appaiono incoerenti e, in queste, quella contenuta nell’art. 26 delle norme tecniche di attuazione, laddove fissi limiti all’ampiezza dei fabbricati in verde agricolo che finiscono per essere vessatori rispetto all’esercizio dell’agricoltura, mentre non selezioni le aree destinate all’attività agricola da quelle dove realizzare interventi residenziali o turistici; altre sono contraddittorie, come il divieto di aprire nuove cave rispetto
all’obbligo di usare pietra locale per la realizzazione di opere e manufatti (artt. 26, 29, 36 e 59 norme tecniche d’attuazione), che non tiene conto del fatto che a Ustica nessuna cava è esistente; molte sono vittime da eccesso di potere per strapiombo, non potendo il piano territoriale paesistico introdurre limiti al diritto di proprietà sulla base di indimostrate valenze archeologiche di alcune aree (art. 25 norme tecniche d’attuazione), né tentano dettare modalità costruttive di dettaglio per gli interventi del centro abitato (art. 42 norme tecniche d’attuazione).

Tutto il piano si risolverebbe poi in una indebita comprensione degli ambiti rimessi dall’ordinamento all’ente locale, i cui poteri di pianificazione verrebbero di fatto svuotati come dimostra il divieto (art. 55 norme tecniche d’attuazione) di realizzare vie di collegamento tra il porto e le restanti parti dell’isola, senza che il comune sia stato mai coinvolto nella fase di redazione del piano territoriale paesistico: e ciò in aperta violazione della norma contenuta nell’art. 23 del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40.

Inoltre, con successiva nota n. 7390/95, il comune di Ustica ha manifestato di condividere le indicazioni del piano territoriale paesistico in tema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da trasferire fuori dall’isola, ma ha sottolineato l’incongruenza tra queste previsioni e quelle del Piano regionale dei rifiuti, che prevede una discarica controllata a Ustica: da cui la necessità di una modifica delle disposizioni e le amministrazioni interessate.

Sulla base delle prese considerazioni il comune di Ustica chiede la conseguente modifiche delle disposizioni del piano paesistico;

2) opposizione proposta da Salvatore Gargano, amministratore unico della Multiresidence s.r.l., avente sede in via Petriera, ad Ustica, con atto pervenuto il 9 maggio 1995.

L’opposizione muove da una ricostruzione del lavoro, e del contenzioso insorto con la Soprintendenza di Palermo, riguardanti il progetto di ristrutturazione e riuso a fini residenziali dei fabbricati di via Petriera, individuati nella scheda n. 187 dell’allegato n. 3 del piano e soggetti alle prescrizioni dell’art. 32 delle norme di attuazione quali elementi puntuali di valore storico-culturale e paesistico.

La società ricorrente ritiene che il piano territoriale paesistico risulti in fattispecie illegittimo in quanto con tale strumento non è possibile costituire vincoli di sorta né, pertanto, attribuire destinazioni d’uso di tipo museale e culturale.

In tal modo il piano territoriale paesistico dell’isola di Ustica, illegittimamente, otterrebbe l’effetto di un vincolo storico-monumentale es lege n. 1089/39 che, sul citato fabbricato, non sarebbe intervenuto;

3) opposizione proposta da Massimo Maggiore, proprietario di un terreno sito a Ustica, contraendo Arso, con atto pervenuto il 9 maggio 1995.

L’opponente rileva che le schede della qualità e della trasformabilità degli ambiti 22 e 23, dove ricade il proprio terreno, non prevedono la possibilità – peraltro non esclusa dalle norme di attuazione – di realizzare ivi un campeggio. Si propone allora l’adeguamento delle previo schede, al fine di poter realizzare un campeggio, utilizzando strutture edilizie del tipo della casa rurale 12:02.n per la reception e per i servizi, all’interno di terreni di cui il proponente è proprietario, ricadenti in c.d.A Arso, negli ambiti 16, 22 e 23 del piano territoriale paesistico;

4) opposizione proposta da Marina Bacchi, proprietaria di un terreno a Ustica, contraendo Falconiera, con atto pervenuto l’11 maggio 1995.

La proprietaria, proprietaria di un terreno in contrada Falconiera, ricadente negli ambiti di trasformabilità 44 e 45 del piano territoriale paesistico, rileva che quell’area, stravolta da alcuni dettratori (deputatore, strade, discarica, cava) individuati dal piano, è deputata da quello strumento ad attività forestale, culturale, scientifica e ricreativa. Non viene considerata, tra le attività ammesse, quella agro-pastorale.

Al riguardo la proprietaria osserva che proprio l’attività agricola, piuttosto che le previste iniziative culturali-scientifiche e ricreative, sia quella che meglio può consentire il recupero dell’area;

5) opposizione proposta da Giovanna e Salvatore Lopes, proprietari di una porzione di terreno a Ustica, in contrada Tramontana-Passo della Madonna, esteso complessivamente mq. 7.000 ca., con atto pervenuto l’11 maggio 1995.

I proprietari di detto terreno, ricadente nell’ambito 41 premettono che il piano paesistico è illegittimo perché contiene prescrizioni e modalità costruttive riservate ad uno strumento urbanistico e perché non è stato preveduto dalla compilazione di “elenchi” delle bellezze naturali e panoramiche tutelate dal piano medesimo. Essi contestano sostanzialmente i parametri di valutazione dell’ambito 41, nel quale non si ravvisano caratteri di pregio tali da giustificare il regime di mantenimento preveduto dal piano, e che non presenta caratteristiche dissimili da quelle contigue dove il piano territoriale paesistico consentirebbe la trasformazione;


La ricorrente, proprietaria di terreni siti in contrada S. Paolo, aveva avuto approvato dalla Soprintendenza un progetto per la realizzazione di un albergo-villaggio turistico; le previsioni del nuovo piano regolatore generale sarebbero anch’esse compatibili con i programmi della società ricorrente. Inopinatamente il piano territoriale paesistico giunge a stravolgere, ponendosi come sovraordinato al piano regolatore, ogni precedente autorizzazione e inibisce l’esercizio dell’attività turistico-alberghiera, alla quale sostituisce quella agro-pastorale. Sotto tale profilo, il piano territoriale paesistico, illegittimo perché ha contenuto e prescrizioni riservate ad uno strumento urbanistico e che non è stato accompagnato dagli “elenchi” dei beni paesistici che la legge prevede e perché non è stato assottigliato, nella sua redazione, dall’obbligatorio concerto con le amministrazioni interessate, è anche contraddittorio rispetto alle tendenze economiche prevalenti nell’isola, la cui sorte è legata allo sviluppo turistico. Il piano territoriale paesistico, che deve limitarsi a dare indicazioni riferite ai soli beni elencati all’art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, finisce così per riferirsi indebitamente a tutto un territorio comunale e determina la inerzienza dell’amministrazione del paesaggio in compiti ed attribuzioni che sono del comune o dell’Amministrazione regionale competente in materia di parchi e riserve;

7) opposizione proposta da Gilda Pitruzzella, proprietaria di un immobile sito in Ustica, in vicolo Appennini n. 8, con atto spedito il 10 maggio 1995.

La ricorrente, proprietaria di un immobile sito in via Appennini n. 8, lamenta l’inserimento di tale fabbricato,
ove è la sua abitazione, fra gli edifici individuati nella scheda 18/b dell'allegato 3 del piano, soggetti alle prescrizioni dell'art. 32 della norme di attuazione, e, quindi considerati elementi puntuali di valore storico-culturale e paesistico. Detta previsione stabilirebbe la destinazione abitativa dell’immobile e, da questo punto di vista, la natura del vincolo imposto dalle impugnate previsioni è una grave limitazione della proprietà privata, in contrasto con la garanzia accertata dall’art. 42 della costituzione; 


La ricorrente, proprietaria di un terreno sito pressi della Torre S. Maria, rileva che detta area ha destinazione urbanistica C2 secondo il piano regolare generale e, invece, ricadendo nell’ambito 51 del piano territoriale paesistico, è soggetta al regime normativo del mantenimento dove sono pienamente compatibili solo le attività agro-pastorali e culturali-scientifiche. Le previsioni del piano territoriale paesistico sono però in aperto contrasto con la morfologia del sito, privo di ogni peculiarietà paesistica, e anzi naturale area di espansione del centro urbano, nonché privo di quelle valenze archeologiche apoditticamente affermate dal piano; 

Vista l’opposizione spedita il 27 maggio 1995 e, quindi oltre i termini di legge, presentata da Vincenzo Restivo, proprietario di una costruzione sita in Ustica, via Ruffino n. 29, che è soggetta alle previsioni di cui all’art. 32 delle norme tecniche d’attuazione del piano, trattandosi di un edificio individuato nella scheda 18/B dell’allegato 3 del piano territoriale paesistico.

Il ricorrente contesta radicalmente questa previsione, non rinvenendo ragione alcuna per cui il fabbricato di sua proprietà, privo di ogni elemento di pregio, debba ricevere dal piano una considerazione diversa e più restrittiva rispetto agli edifici facenti parte del centro urbano, ai quali esso è senza meno assimilabile.

Ritenuto opportuno pronunciarsi in ordine a tutti i reclami, opposizioni e proposte, anche se tardivi; 

Acquisito quindi in ordine a tutte le suddette opposizioni, il parere della speciale commissione, espresso nella seduta del 3 ottobre 1996, nonché le controedizioni della competente Soprintendenza, inviate con nota n. 5080 del 26 marzo 1996; 

Ritenuto di dovere rigettare parte delle suddette osservazioni per le seguenti ragioni: 

— con riferimento all’opposizione proposta dal comune di Ustica, e con particolare riferimento alla presunta mancanza in seno al piano territoriale paesistico di adeguato studio e conoscenza delle caratteristiche fisiche ed ambientali del luogo, nonché delle indagini storiche e etnoantropologiche, si ritiene sufficiente richiamare le relazioni di sette, corredate dai relativi elaborati grafici, per documentare come il piano sia stato redatto sulla base di analisi e indagini preliminari sul campo, che attestano una adeguata e sufficiente conoscenza dello stato attuale dei luoghi e della storia dell’isola. Si può, inoltre, facilmente rilevare che il piano di Ustica è il frutto dell’esperienza multidisciplinare a cui hanno contribuito, attraverso analisi e proposte di tutela, specialisti che afferiscono alle diverse discipline dei beni culturali.

Nella ricerca di confronto con la comunità e con gli amministratori locali, il piano è stato ufficialmente presentato ad Ustica il 28 giugno 1990, alla presenza dei responsabili dei settori che avevano redatto le indagini preliminari; già precedentemente, nel giugno 1989, la Soprintendenza di Palermo ebbe modo di approfondire le linee guida del piano in occasione di una riunione del consiglio comunale. In tal senso sembra che la Soprintendenza abbia consentito all’amministrazione comunale di prendere cognizione del piano e di fornire il proprio contributo alla sua redazione.

Con riferimento alla presunta contraddittorietà delle norme contenute nell’art. 26 delle norme di attuazione, appare significativo rilevare che, grazie all’attenta analisi dello stato di fatto, gli interventi ammissibili all’interno delle zone agricole sono distinti in funzione della particolarità del paesaggio e del rapporto tra le attività e l’ambiente in cui essa va esercitata. Si distinguono quindi: 

a) aree agricole produttive dove l’attività agricola contribuisce a connotare il paesaggio; 

b) aree agricole produttive di interesse agronomico e storico-ambientale; 

c) aree agricole interessate da processi di modificazione legate all’uso turistico.

La norma, pertanto, contiene previsioni diversificate in rapporto alle caratteristiche dei luoghi, fermo restando il mantenimento della finalità principale dell’uso agricolo dell’area.

Tutte le prescrizioni e le relative descrizioni contestate nel piano sono frutto di numerosi sopralluoghi effettuati dai tecnici che lo hanno redatto; così per quanto riguarda l’individuazione delle zone di interesse archeologico, i risultati di tali rilevamenti sono stati portati nell’ampia relazione di settore che costituisce parte integrante del piano territoriale paesistico.

Le previsioni di questo strumento, del resto, non si concretano in un vincolo archeologico, ma nella prescrizione di sottoporre alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione archeologica, ogni intervento che si voglia eventualmente porre in essere in quei luoghi.

La valutazione del paesaggio e della sensibilità delle aree, definita sulla base di valori convenzionali attribuiti da esperti di settore, viene ritenuta dai ricorrenti fondata su criteri soggettivi e carenti per l’assenza di un esperto del paesaggio agrario. Tale eccezione risulta infondata avendo gli esperti di settore attribuito alle aree un determinato valore paesaggistico sulla base di dati concreti ed oggettivi di conoscenza, come ampiamente documentato dalle analisi che hanno diffusamente riguardato anche la struttura del paesaggio agrario.

Risultano quindi espressi nel piano territoriale paesistico le ragioni e le motivazioni che giustificano il regime di salvaguardia adottato dalle norme di attuazione; queste, in quanto corrispondenti allo stato dei luoghi, sono legittime, intervenendo a tutela del beni di interesse paesaggistico rilevante, in quanto risorse insostituibili dal punto di vista ambientale, naturalistico e storico-testimoniale.

Sotto questo profilo, l’irripetibilità e l’importanza dei beni protetti e, parallelamente, la congruità delle relative norme di attuazione del piano sono facilmente ricavabili, tanto con riferimento al paesaggio agrario quanto a quello del centro urbano, dalla lettura degli elaborati del piano, ai quali si rinvia.

Le previsioni contenute nel piano territoriale paesistico si paiesiano quindi come corretto esercizio della potestà, rimessa dall’ordinamento all’amministrazione dei beni culturali ed ambientali, di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la tutela paesistica di un sito, quale è l’isola di Ustica, dichiarata di notevole interesse pubblico già con il decreto n. 4756 del 25 agosto 1967.
Siffatta potestà è chiamata a convivere con quella del comune, deputato ad adottare la disciplina urbanistica del territorio: si tratta di ambiti non privi di interazioni, ma il cui esercizio è del tutto autonomo quanto a presupposti e contenuti.

Scopo del piano territoriale paesistico è quello di stabilire in via preventiva - innovando rispetto alla tipicità connessa al sistema autorizzatorio di cui all'art. 7 della legge n. 1497/79 - quali forme di uso siano corrispondenti alla salvaguardia di un sistema ambientale giudicato maneggevole di protezione; il piano è quindi strumento di programmazione di una azione di tutela che è dettata dalla valenza paesaggistica dei vari ambiti.

Il piano territoriale paesistico, pertanto, non ha comportato nuovi o maggiori vincoli, né con esso sono stati imposti vincoli archeologici: esso è, invero, destinato a sovrapportare alle previsioni del piano regolatore generale, ma ciò corrisponde al vigente assetto delle competenze, secondo il quale il piano paesistico individua limiti allo sviluppo urbano per le finalità della tutela del paesaggio - risorsa collettiva da conservare nei suoi caratteri essenziali - mentre alla pianificazione urbanistica resta attribuita la regolamentazione dello sviluppo;

con riferimento all'opposizione proposta da Salvatore Ganci e da G. Gentilucci si rileva che il piano territoriale paesistico non può introdurre, e non introdurre, alcun vincolo monumentale.

Il (possibile) riuscita degli edifici del ricorrente come attrezzatura culturale o museo è da intendersi quindi come mera vocazione dell'immobile secondo quelle che sono le previsioni della Soprintendenza che ha redatto il piano. Questa astratta vocazione è destinata ad acquisire qualche concretezza soltanto se e quando dovesse realizzarsi l'eventualità dell'acquisizione di questi immobili da parte di un ente pubblico, fermo restando che, per mancanza della proprietà privata, in relazione all'interesse di tali manufatti, le opere non per le di essi individuano in quelle previste dall'art. 20 della legge regionale n. 7178, lett. b) e c). Le disposizioni del piano territoriale paesistico pertanto non precludono la fruizione del bene da parte del proprietario, escludendo peraltro quelli interventi esecutivi, che risalirebbero contrattanti, oltre che con le caratteristiche dei manufatti edifici, anche con il luogo in cui ricadono;

con riferimento all'opposizione proposta da Massimo Maggiore si rileva che, di sua propria scelta, dal rilevante valore ambientale degli ambiti 16, 22 e 23, in queste il piano prevede che siano compatibili solo le attività forestali, agro-pastorali, culturali, scientifiche, culturali-ricreative; secondo l'art. 8/1 delle norme di attuazione, invece, il campiopieno rientra fra le attività residenziali turismo; che indurrebbero una pressione eccessiva, e per ciò stesso, scongiurabile in quelle delicate aree di rilievo paesistico;

con riferimento all'opposizione proposta da Giovanni e Salvatore Lopes si rileva che, in realtà, l'area in questione, che ricade nel regime normativo del mantenimento, è geomorfologicamente diversa dagli altri ambi- bienti pianeggianti, se pur contigui, citati dai ricorrenti. Il terreno a monte della strada Tramontana si presenta, infatti, in pendenza e preminente rispetto alla stessa strada: sicché la valorizzazione dell'ambito nella casa come abitazione risulta coerente con la realtà territoriale dell'area in questione, così come il perimetro di tutela del piano normativo a cui è associata.

Gli "elementi per cui mancanza viene denunciata dai ricorrenti, non altro che la dichiarazione di inte-

resse pubblico della località oggetto del piano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della legge n. 1497/79. Nel caso di Ustica, quindi, tali elenchi sono stati approvati sin dal 25 agosto 1967, giusta decreto n. 4756 anzi citato. La sovrapposizione del piano territoriale paesistico alle attribuzioni comunali in materia urbanistica non appare costituire un apprezzabile vizio del piano paesistico, essendo anzi un'espressione del diritto positivo, il quale conferisce all'amministrazione del paesaggio il titolo di executor dei limiti allo sviluppo urbano corrispondenti alle necessità di tutela dei beni paesistici.

L'opinione previsioni del piano territoriale paesistico che, secondo i ricorrenti, si risolvono in una subdola fissazione di modalità costruttive, appaiono in realtà corrispondenti alla funzione loro propria, che è quella di stabilire le condizioni che consentano alla pianificazione urbanistica comune di prevedere uno sviluppo tale da non compromettere la realtà storica e paesaggistica del centro abitato di Ustica;

con riferimento all'opposizione proposta da Milena Gentilucci si rileva che non sussiste in capo alla ri-

corrente diritto o affidamento alcuno a causa di un piano regolatore generale il cui iter approvativo non risulta concluso. Quanto alle precedenti autorizzazioni soprintendenziali, a parte la loro efficacia temporale quinquennale (art. 16, d.l. n. 135/80), si constata che questa circostanza non concreta un vizio del piano paesistico e delle sue analisi, stante anche l'intervenuta immobilizzabilità del territorio decretata con decreto n. 7665 del 3 ottobre 1994, ma giustificata, piuttosto, la rimeditazione da parte della Soprintendenza dei provvedimenti autorizzativi eventualmente efficaci e non ancora eseguiti.

Quanto al difetto degli "elenchi", alla valenza urbanistica di alcune previsioni del piano territoriale paesistico e alla mancata collaborazione con l'autorità locale, si rinviene alle considerazioni correlate a contraddire analoghe censure esposte dal comune di Ustica e da Giovanna e Salvatore Lopes. Si precisa ancora che, stante che tutta l'isola di Ustica è stata a suo tempo dichiarata di interesse pubblico paesistico, legittimamente, giusta l'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il piano territoriale paesistico farà riferimento a quel territorio;

con riferimento all'opposizione proposta da Gilda Pitruzzella si rileva che le prescrizioni dell'art. 32 indicano una valenza potenziale del fabbricato, ma non hanno l'effetto di determinare una variazione d'uso, od ad-dire un miglioramento dell'ambiente di tutela della proprietà, le cui preoccupazioni appaiono dunque efficaci e infonde;

Valgono, nella specie, le considerazioni già formulate per il ricorso di Gargano Salvatore;

con riferimento all'opposizione proposta da Adal-

gisa Longo si rileva che il contrasto fra le previsioni del piano regolatore generale e piano territoriale paesistico appare privo di rilevanza, in considerazione che, come già accennato, il piano regolatore generale non è stato ancora approvato, mentre le analisi contenute nel piano territoriale paesistico danno conto del rilievo paesistico dell'ambito in questione e delle ragioni del relativo re-

gime di salvaguardia.

Per quel che riguarda l'aspetto archeologico, si rileva che la zona individuata nell'ambito 51, in località Torre S. Maria - Gorgo Gaezza, corrisponde ad una vasta area di frammenti di età ellenistico-romana e tarda romana, probabilmente riferibile ad una fattoria, cui sono inoltre pertinenti una piccola area necropoli subdale, i cui re-

si rimangono in situ, ed un ipoge del tardo romano inte-
stroie abbandonate con reinsediamento degli elementi di macchia erano stati individuati fra gli indirizzi d'intervento e potenzialità d'uso anche indirizzi di tipo agricolo in cui sono compatibili cambiamenti colturali con riferimento alle tipologie agricole locali, potrebbe parzialmente accogliere l’opposizione prevedendo che negli ambiti in questione siano ammesse anche attività agricole che afferiscano alle tipologie tradizionali dell’isola;

– ha anche sottolineato che tali ambiti sono di rilevante interesse, non a caso individuati nelle schede degli ambiti con sensibilità del paesaggio "molto alta" ed "alta", in virtù del soprapporsi di diverse componenti, fra le quali la presenza di preesistenze archeologiche, oltre ad essere contraddistinte da rilevanti valenze geologiche, biologiche e paesaggistiche. Queste considerazioni non escludono che quello che rimane uno degli scarsi più suggestivi dell’isola, malgrado la cava di sabbia e il depuratore che vi hanno pesantemente inciso, non risulterebbe lasso nei suoi caratteri dell’attività agro-pastorale, che, secondo quanto rilevato dalla commissione, va considerata compatibile – sia pure limitatamente – sempre che il suo esercizio sia subordinato all’autorizzazione e alla vigilanza della sezione archeologica della Soprintendenza. Si ritiene, dunque, dover chiedere in tal senso la scheda della qualità e della trasmisibilità degli ambiti nn. 44 e 45 del piano;

– Ritenuto di dover, conseguentemente, modificare il testo di alcune delle norme di attuazione facenti parte del piano territoriale dell’isola di Ustica, precedentemente adottato e pubblicato, e precisamente:

– art. 25, quarto comma: "Nelle aree archeologiche sub a), fermo restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla sezione archeologica della Soprintendenza, in base ai vincoli imposti dalla legge n. 1089/39, si applica il regime della conservazione e del mantenimento di cui all’art. 7 delle presenti norme e come indicato nella tav. 39;"

– art. 25, quinto comma: "Nelle zone e negli elementi compresi nelle categorie di cui alla lett. b) gli interventi di tutela e valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo studio, all’osservazione, alla pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, sono definiti da piani o progetti di contenuto esecutivo, formati di intesa con la competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo. Tali piani o progetti possono prevedere anche la realizzazione di attrezzature culturali e di servizio alla attività di ricerca, nonché di posti di ristoro e percorsi e spazi di sosta. L’assetto definitivo di tali aree è definitivo solo dopo la campagna di scavi che sarà indicata dalla competente Soprintendenza;"

– art. 25, settimo comma: "Nelle aree di cui alle lett. a) e b), fatta eccezione per la zona archeologica nella quale è già in fase di avanzata realizzazione il progetto del parco archeologico dei Faraglioni, ogni trasformazione dei luoghi, comprese le attività di studio, ricerca, restauro e inerenti i beni archeologici, nonché gli eventuali interventi di trasformazione connessi a tale attività, le recinzioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, deve essere sottoposta preventivamente all’autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione archeologica;"

– art. 25, ottavo comma, primo alinea: "Nelle zone e gli elementi compresi nella categoria di cui alla lett. c), oltre alle attività indicate nel comma precedente, e ferme comunque restano eventuali disposizioni più restrittive a seconda dei casi dettate dalla competente Soprintendenza, sono indicate;"
— art. 25, nono comma, primo alinea: «Non sono invece indicate»;
— art. 25, decimo comma: «Anche nelle zone e negli elementi compresi nelle categorie di cui alla lett. c), qualsiasi intervento dovrà essere preventivamente sottoposto all’autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, sezione archeologica»;
— art. 32, secondo comma: «Per tali edifici gli usi compatibili sono il riutilizzo, nel mantenimento della struttura originaria, come attrezzature culturali o musei»;
— art. 58, quarto comma: «Sia la localizzazione delle aree di stoccaggio che i relativi progetti esecutivi delle diverse opere funzionali ad esso connesse, i quali dovranno dettagliatamente indicare le soluzioni per ridurre l’impatto all’interno del contesto territoriale, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza»;
— art. 59, quarto comma: «I suddetti progetti di recupero ambientale potranno prevedere l’eventuale prosecuzione dell’attività estrattiva esclusivamente limitata al reperimento in loco dei materiali lapidei atti a soddisfare i fabbisogni dell’isola, al fine di consentire il mantenimento della tipologia costruttiva tradizionale nelle nuove opere o nel recupero di quelle esistenti».
Ritenuto di dovere inoltre modificare il testo di alcune delle “schede della qualità e trasformabilità” facenti parte (allegato 1) del piano territoriale paesistico precedentemente adottato e pubblicato, e precisamente:
Scheda della qualità e trasformabilità dell’ambito 44 - Indirizzi di intervento:
— è aggiunta la seguente indicazione: “L’esercizio dell’attività agro-pastorale è consentito nei limiti imposti dal rispetto dei precedenti indirizzi di intervento e sempre previa autorizzazione e sorveglianza della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione per i beni archeologici”;
Scheda della qualità e trasformabilità dell’ambito 45 - Attività compatibili:
— “Agro pastorale [I]”;
Scheda della qualità e trasformabilità dell’ambito 45 - Indirizzi di intervento:
— è aggiunta la seguente indicazione: “L’esercizio dell’attività agro-pastorale è consentito nei limiti imposti dal rispetto dei precedenti indirizzi di intervento e sempre previa autorizzazione e sorveglianza della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo, sezione per i beni archeologici”;
Ritenuto di dovere apportare alcune correzioni materiali al testo dell’art. 3 delle norme tecniche di attuazione comprendenti le indagini fotografiche ivi elencate sub 27 e 28), in quanto non compresi tra gli elaborati allegati al piano territoriale paesistico del piano territoriale paesistico di Ustica;
Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del piano territoriale paesistico di Ustica e di tutti i suoi elaborati, così come in precedenza adottati e pubblicati ai sensi della legge n. 1497/39;
Ritenuto che ricorrano evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta all’art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, per sottoporre a normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il territorio di Ustica in considerazione dei suoi specifici valori paesistici ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto piano territoriale paesistico, compilato ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1497/39, in conformità al parere della speciale commissione istituita ai sensi dell’art. 24 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40;
Rilevato che l’approvazione del piano territoriale paesistico comporta l’obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata sottoposta alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
Ritenuto che l’imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del piano territoriale paesistico. Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nella cosa e che è preesistente all’insorgere di pretese giuridiche su di essa;
Ritenuto per le susseguiti motivazioni di approvare ai sensi dell’art. 1 bis della legge n. 431/85 e dell’art. 3 della legge regionale n. 80/77 il piano territoriale paesistico dell’isola di Ustica, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;
Ritenuto di dovere conseguentemente sottoporre il territorio di Ustica alla normativa d’uso e di valorizzazione ambientale facente parte del piano, che integra, regolamentandola quella del vincolo paesaggistico di cui al D.P.R.S. n. 4756 del 25 agosto 1967;
Ritenuto di dovere pronunciare, in concomitanza all’approvazione del piano territoriale paesistico, la decadenza delle misure di salvaguardia adottate ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 15/91 sul territorio di Ustica giusta decreto n. 7665 del 3 ottobre 1994;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 1 bis della legge n. 431/85 e dell’art. 3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il piano territoriale paesistico dell’isola di Ustica, risultante dagli elaborati grafici, dalle schede, dalla parte motiva e descrittiva e dalle norme di attuazione che, unitamente ai verbali delle sedute del 15 giugno 1994 e del 3 ottobre 1996 della speciale commissione di cui al R.D. n. 1357/40, si allegano al presente decreto come parte integrante e sostanziale.
Art. 2
A far data dall’entrata in vigore del piano paesistico territoriale dell’isola di Ustica, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1497/39 e dell’art. 1 bis della legge n. 1497/39 il territorio di Ustica è sottoposto a normativa d’uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto piano.
Art. 3
Con riferimento alle zone sottoposte a precedente vincolo paesaggistico, giusta D.P.R.S. n. 4756 del 25 agosto 1967 e dell’art. 1 della legge n. 431/85, la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto piano territoriale paesistico.
La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all’art. 7 della legge n. 1497/39, accertando la conformità dei progettati interventi alle disposizioni del piano.
L’ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal piano territoriale paesistico e dai suoi allegati.

Art. 4
A far data dall'entrata in vigore del piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica sono decaduti i vincoli di immodernabilità temporanei adottati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91 giusta decreto n.7665 del 3 ottobre 1994.

Art. 5
Ai sensi degli artt. 3, 4, terzo comma, e 5 della legge n. 1497/93, il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai sopracitati verbali della speciale commissione di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/90, e agli elaborati del piano territoriale paesistico ad essi allegati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Ustica, perché venga affisso per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e alle norme di uso del territorio, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Ustica, attinente chiamata ne possa prendere visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Ustica.


D'ANDREA

Allegati

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO EX ART. 24, R.D. N. 1357/90, PER LA DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

Verbale del 3 ottobre 1996

Il giorno tre ottobre millenovecentonovanta sei alle ore 9.30 presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, Direzione beni culturali ed educazione permanente, ha luogo la seduta del comitato tecnico-scientifico, convocata con nota prot. n. 818 del 26 settembre 1996 dal presidente con il seguente ordine del giorno:

1) esame delle opposizioni ed osservazioni al piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica;
2) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti componenti del comitato:

- dott. Antonio Scimemi, Direttore regionale beni culturali ed ambientali;
- arch. Giuseppe Parello, delegato dal soprintendente di Agrigento;
- arch. Salvatore Scuto, soprintendente di Caltanissetta;
- arch. Piero Gargone, delegato dal soprintendente di Enna;
- arch. Alessandra Ministri, delegata dal soprintendente di Messina;
- dott.ssa C. Angela Di Stefano, soprintendente di Palermo;
- dott.ssa Alessandra Triglia, delegata dal soprintendente di Siracusa;
- dott.ssa Rossella Scacchi, soprintendente di Trapani;
- prof. Paolo Avarallo, esperto;
- prof. Massimo Allevati, esperto;
- prof. Roberto Gambino, esperto;
- prof. Guido Scaletta, rappresentante Istituto nazionale urbanistico;
- arch. Giuseppe Giri, dirigente coordinatore, gruppo XXIV/BC;
- arch. Felice Bonanno, direzione regionale della programmazione.

Svolge funzioni di segreteria il sig. Andrea Lupo, dipendente dell'Assessorato beni culturali ed ambientali in servizio presso il gruppo "Ufficio del piano".

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, alle ore 10.00 il dott. Antonio Scimemi, delegato con nota prot. n. 1397 del 2 ottobre 1996 dall'on. Assessore prof. Giuseppe D'Andrea a presiedere la riunione dei lavori ai quali assistono:

- arch. Guido Melli, direttore sezione P.A.U. Soprintendenza di Palermo;
- arch. Lina Bellanca, dirigente tecnico della Soprintendenza di Palermo.

Preliminariamente viene posta all'attenzione del comitato la proposta avanzata dal comune di Ustica con nota prot. n. 3716 del 18 maggio 1996, con la quale viene individuata, a seguito delle prescrizioni contenute nell'art. 58 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico, un'area di stoccaggio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ricadente all'interno dell'ambito 15 del piano territoriale paesistico in località Arso, in una zona posta a valle dell'esistente distillatore.

In riferimento a tale proposta la Soprintendenza di Palermo con nota prot. n. 11295 del 17 luglio 1996 inviata all'Assessorato beni culturali ha segnalato che la scelta operata dal comune configgugerebbe con le indicazioni che il piano territoriale paesistico fornisce per tale ambito, il quale viene da chest piano sottoposto a tutela orientata ad un regime normativo di "mantenimento" dove le uniche attività compatibili risultano essere quelle agro-pastorali e culturali-scientifiche e ricreative. Ha ritenuto la Soprintendenza, comunque, che le risoluzioni avrebbero arricchito e apprezzabilmente completato il livello di tutela a cui è sottoposto l'ambito in questione.


In tale senso la Soprintendenza ritiene che la proposta progettuale del comune, oltre che soddisfare un'area specifica stabilita in seno al piano (art. 58) e le stesse indicazioni poste a conclusione della conferenza di servizio del 16 ottobre 1995 avente natura meramente ricognitiva e propositiva, potrebbe, per la vicinanza ad un'opera infrastrutturale già esistente (il distillatore), essere un limite per l'accesso e potrebbe, per il fatto che si tratta di un'area di stoccaggio, non essere destinata ad un uso stradale già realizzato, non compromettere l'esistenza dei caratteri peculiari dell'ambito, ostensibly restando che un impianto di questo tipo non potrebbe essere esercitato solo dopo la presentazione di un progetto esecutivo che, apprezzando i particolari riguardanti la sistemazione esterna dell'area di stoccaggio, individuando i sollevi adottai a ridurre l'impatto visivo delle opere da realizzare.

Il comitato, preso in esame la problematica, ritiene che non ci sia tale riguardo di dover esprimere una propria valutazione nel merito della specifica proposta, in quanto il già citato art. 58 chiarisce sufficientemente la questione. Infatti, dovendosi adeguare all'attuale sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad una riorganizzazione generale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto, tutte le interventi tecniche che consentano metodi di riciclaggio, riutilizzo, stoccaggio e trasporto degli stessi rifiuti fuori dall'isola, il piano, nel porto la necessità di una localizzazione delle aree di stoccaggio, descrivere i criteri di valutazione generale, che nell'opera di ubicazione degli impianti devono tenere conto soprattutto delle caratteristiche paesistiche ambientali del contesto territoriale e delle trasformazioni sull'ambito derivante dalla viabilità di accesso. In altrimenti, le sussidenze tecnologiche, che spettano comunque all'organismo competente per la tutela paesistica, non vengono dalla norma in questione limitate a un leggero riscontro delle compatibilità individuate dal piano tramite opportuni studi da realizzare e le caratteristiche paesistico-ambientali dell'area dove dovrebbero sorgere, ma, sostenute da una forte motivazione quale la riorganizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti la cui risoluzione è di fatto fondamentale per la complessiva tutela paesistico-ambientale dell'isola, trovano idonei elementi di giudizio nelle più articolate relazioni territoriali, in cui si inseriscono, come nella fattispecie, anche le possibili connessioni ad opere infrastrutturali già esistenti.

Risulta invece, di meglio chiarire alcune modalità di intervento, il comitato ritiene opportuno integrare il testo dell'art. 58 con il seguente comma:

«Sia la localizzazione delle aree di stoccaggio che i relativi progetti di norma delle diverse opere funzionali ad esse connesse, dovrebbero essere dettagliatamente indicare le soluzioni per ridurre l'impatto all'interno del contesto territoriale, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza».

La seduta è conclusa la congiunta, il dott. Scimemi porta a conoscenza che avendo il piano territoriale paesistico dell'isola di Ustica sono stati presenti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/39, now ricorsi, la cui natura, a volte solo propositiva, potrebbe incidere nelle
modifiche di alcune parti della normativa del piano, per la cui adozione all'atto stesso il comitato ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 15 giugno 1994. Pertanto il comitato dovrà nel merito di ciascuna opposizione esprimere le proprie valutazioni prima della definitiva approvazione del piano e, in tal caso, richiedere il suo ritiro o adeguamenti, al fine di garantire una organica discussione dei punti oggetto dei ricorsi presenti, propone la trattazione separata di ogni singola opposizione, su cui il comitato si esprimerà nel merito dopo aver preso visione del testo del piano. I proponenti delle opposizioni sono quindi assolti le relative controdecrezioni formulate dalla Soprintendenza di Palermo. Il comitato, trovandosi d'accordo con lo svolgimento dei lavori proposti, puntualizza però che verranno dallo stato stesso di adeguamento del piano proposto dalla Soprintendenza di Palermo, in quanto le disposizioni del piano sono state scritte in modo da di- chiarare una modifica dei contenuti del piano e della sua normativa d'uso e non anche eventuali richiami a vizi procedurali e/o amminis- trativi, ovvero a diversa interpretazione giuridica di fatti che escludono dalla competenza tecnico-scientifica del comitato.

Si passa quindi all'esame dell'opposizione proposta dal comune di Ustica, il quale mette in evidenza presunti eccessi di potere nella valutazione del piano per mancanza di adeguati presupposti, contro- evidenze che si possano coordinare con l'ente locale, difetto di competenza. Particolare attenzione critica viene rivolta alle indicazioni fornite dal piano per il passaggio agrario, ciò in quanto, secondo l'amministrazione comunale, soprattutto in tal caso trovano applicazione le norme del piano territoriale paesaggistico, come le immanenti parti del territorio già soggette a vincoli di altra natura. A tal opposizione la Soprintendenza condotta come in merito alle presunte mancanza di adeguato studio e conoscenza delle es- tese informazioni ambientali e delle varie problematiche storiche ed etnoantropologiche, è sufficiente richiamare le relazioni di settore, corredate dai relativi elaborati grafici, per documentare come il piano sia stato redatto sulla base di analisi ed indagini prelimi- nari territoriali, e che il piano territoriale paesaggistico, una volta approvato, è stato definito in base alla competenza dello stato e dei singoli Stati. La Soprintendenza, alla luce di quanto precedentemente detto, ha ritenuto opportuno approfondire l'argomento e, da ciò che risulta, ha formulato l'opposizione proposta dal comune di Ustica.

Nella ricerca di confronto con la comunità locale, ancora nella fa- sedi studio e sebbene il successore di diverse amministrazioni Ustica non abbia mantenuto un continuo riguardo per le sue potenzialità, ciò che si desidera in particolare a seconda del contesto territoriale, è il frutto di un'esperienza multidisciplinare a cui hanno contribuito, attraverso analisi e proposte di tutela, gli specialisti che, all'interno della Soprintendenza di Palermo, afferrano a seconda delle diverse discipline dei beni culturali. In tal senso, nell'ambito del piano territoriale paesaggistico avente natura prescrittiva nel settore agricolo, appare opportuno precisare, sostiene ancora la Soprintendenza, che, grazie all'attenzione analitica dello stato di fatto, gli interventi ammissibili all'interno delle aree agricole vengono distinti in funzione della particolarità e del rapporto con il paesaggio, vengono infatti individuati dal piano:

- le aree agricole produttive "dove l'attività agricola contribuisce o comunica il passaggio";
- le aree agricole produttive di interesse agronomico e stori- co-ambientale;
- le aree agricole "interessate da processi di modificazione legati all'attività turistica, che dalla loro natura, si diversificano in rapporto alle caratteristiche dei luoghi, fanno restando il mantenimento della finalità principale dell'uso agricolo dell'area."

La presunta mancanza di adeguata conoscenza del territorio des- tinate a rendere inutile l'attività agricola del piano territoriale paesaggistico avente natura prescrittiva nel settore agricolo, appare opportuno precisare, sostiene ancora la Soprintendenza, che, grazie all'attenzione analitica dello stato di fatto, gli interventi ammissibili all'interno delle aree agricole vengono distinti in funzione della particolarità e del rapporto con il paesaggio, vengono infatti individuati dal piano:

- le aree agricole produttive "dove l'attività agricola contribuisce o comunica il passaggio";
- le aree agricole produttive di interesse agronomico e stori- co-ambientale;
- le aree agricole "interessate da processi di modificazione legati all'attività turistica, che dalla loro natura, si diversificano in rapporto alle caratteristiche dei luoghi, fanno restando il mantenimento della finalità principale dell'uso agricolo dell'area."
Ma occorre precisare, prosegue la Soprrintendenza, che tali ambi sono di rilevante interesse, non a caso individuati nelle schede degli ambiti con sensibilità del paesaggio "molto alta" ed "eccezionale" espressi dalle due proposte di classe "A", rispettivamente dei due componenti, ma fra cui la presenza di presenze archeologiche.

L'ambito 44 corrisponde alla zona nord-orientale dell'isola, ai piedi della rocca della Falconeria, e vi sono state segnalate le abitazioni archeologiche (sito n. 7), anch'esse religiosamente riferibili all'abitato tardoromanico che vi è noteva la roccia dislocata sul versante occidentale della Falconeria ma gran parte distrutte da una cava di sabbia moderna, e un'area di frammenti di ceramica etrusca e romana (sito n. 8), probabilmente una fattoria. Tuttavia, in tutta la zona, si distingue una serie di terreni archeologici che hanno un grande potenziale per essere scavi e studiati in futuro.

L'ambito 45 corrisponde alla rocca della Falconeria e alle emergenze archeologiche riferibili all'abitato romano situato lì (sito n. 1/6). In particolare il versante nord è interessato dalla presenza di diverse comunità che si sono sviluppate lungo la roccia scendendo sino alla punta dell'"omo morto". Tutto ciò lascia supporre che l'ambito dell'abitato, nel suo insieme, sia stato utilizzato in epoche diverse e che la successione di abitazioni possa essere legata a fenomeni di espansione e contrazione della popolazione.

Per quanto riguarda la conservazione archeologica, la Soprrintendenza rileva che la zona è di grande interesse archeologico e che la conservazione dei siti attualmente visibili deve essere preservata in modo da conservare l'intero contesto culturale.

Il comitato rileva che la conservazione archeologica è di fondamentale importanza per la comprensione del passato umano e che la conservazione dei siti archeologici deve essere preservata in modo da conservare l'intero contesto culturale.

Il comitato conclude con l'approvazione del piano regolatore generale di Ustica che non richiede ulteriori modifiche.
LA FORMA DEL RILIEVO:
CARTA DELL'ACCLIVITÀ
LA FORMA DEL RILIEVO:
PROFILI MORFOSTRATIGRAFICI
IL PAESAGGIO E IL LITORALE:
SPALMATORE

1. LA COSTA BASSA E ROSSIGOSA

2. GALA DEL PATRICIONO - AMMANNI LAVICI COLONNARI

3. GALA SIBOTI

4. PUNTA SPALMATORE

5. PUNTA CAVAZZI

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale ai Beni Culturali, ambientali e alla P.
Comune di Ustica
Piano Territoriale Paesistico dell’isola di Ustica
art. 5 della Legge 29.6.1950, n. 148/39
Elaborato allegato al D.O.C. n. 6193 del 28.9.97

L’ASS. DORE
(Cfr. P. M. Segre di Andrea)
IL PAESAGGIO E IL LITORALE: TRAMONTANA

4. LA SCOGLIERA ALTA CON I VERSANTI A PIEGO

2. IL PROMONTORIO DELLA FALCONEIRA

3. GLI OGOSI DEL COLONNAIO

4. LA PALENIA ATTIVA
IL PAESAGGIO E LA COLLINA:
GUARDIA DEI TURCHI - COSTA DEL FALLO

LA NORMALE MENTITORES

LA SELLA

IL VERSANTE DI TRAMONTANA

IL VERSANTE DI OLIASTRELLO - S. PAOLO

REGIONE SICILIANA
Assessore Regionale ai Beni Culturali, ambientali e alla P.I.
Comune di Usiaca
Piano Territoriale Paesistico dell'Isola di Usiaca
art. 5 della Legge 28.8.2005, n. 180750
Elaborato agevolizzato n. 6293 del 28.5.97

I'ASSISEORE
(Tessera di Identificazione D'Andrea)
STRUTTURA DEL PAESAGGIO URBANO:
ELEMENTI CARATTERISTICI

IL SISTEMA DELLE Piazze
I SITI ARCHEOLOGICI: DIACRONIA E DISTRIBUZIONE TOPOGRAFICA

REGIONE SICILIANA

 Assessore Regionale ai Beni Culturali, ambientali e alla P.I.

Comune di Utica
Piano Territoriale Previsionale di Gestione di Utica
art. 5 della Legge 21.06.1993, n. 102
Elaborato allegato al D.Lgs. 28.5.97

L'ADESSORE

(On. Prof. Giuseppe Andrea)
CARTA DEI BENI ETNO-ANTROPOLOGICI
QUALITÀ DELLE BIOCENOSI